

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 28 dicembre 2012

tra

il Gruppo ICBPI, rappresentato dal Servizio Risorse Umane della Capogruppo

e

DIRCREDITO, FABI, FIBA-CIGL, FISAC-CGIL, SINFUB e UGL CREDITO

In data odierna, dopo approfondita discussione, le Parti convengono quanto segue.

Dall'1.01.2013 al 31.12.2013 la copertura assicurativa per i dipendenti delle società del Gruppo ICBPI, assunti a tempo indeterminato, sarà realizzata mediante il pacchetto RBM alle stesse prestazioni in essere per l'anno 2012; per quanto riguarda i dipendenti in servizio e i dipendenti collocati nel Fondo di Solidarietà e sostegno al reddito in virtù dell'art. 6 dell'accordo del 03.02.2010, le aziende del Gruppo si faranno carico del relativo aumento di costo fino all'ammontare di € 700,00 procapite, confermando la percentuale di aumento del premio a carico dei dipendenti per i familiari non a carico, dei pensionati e dei dipendenti provenienti dall'ex Gruppo CartaSi attualmente collocati nel Fondo di Solidarietà e Sostegno al reddito, nella stessa proporzione.

Rimangono in vigore le flessibilità dell'orario di lavoro così come disciplinate dagli accordi del 6 aprile 2012 e del 8 giugno 2012 e dal Comunicato n. 6/2012.

Alla luce di quanto emerso nei primi sette mesi di applicazione delle disposizioni in tema di visite mediche, le Parti ritengono opportuno apportare alle stesse le seguenti modifiche che annullano l' "Art. 11 - Permessi" di cui all'accordo del 6 aprile 2012, il capoverso "PERMESSI PER VISITA MEDICA" di cui al verbale di accordo del 8 giugno 2012 e il capoverso "Permessi per visita medica" di cui al Comunicato n. 6/2012, sostituendole come segue:

PERMESSI

- con decorrenza 1.1.2013, a ciascun dipendente vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 18 ore annue per visite mediche, analisi cliniche, terapie e cure – comprese quelle odontoiatriche – purché effettuate da medico specialista e supportate da apposito giustificativo rilasciato dallo stesso o da struttura sanitaria.

Le suddette ore potranno essere utilizzate a minuti oltre la prima mezz'ora, anche nell'ambito delle fasce di flessibilità e anche per l'intera giornata, fermo restando che, qualunque sia l'ammontare di ore di permesso richieste, vi deve essere coerenza tra lo stesso e la reale esigenza di assenza.

Il giustificativo cartaceo da presentare deve necessariamente riportare l'orario di inizio e di fine della prestazione medica; in mancanza, lo stesso non verrà ritenuto valido e il dipendente dovrà utilizzare proprie spettanze a copertura dell'assenza.



- In caso di visite o analisi presso strutture pubbliche situate a grande distanza dalla sede di lavoro e, comunque, al di fuori della regione in cui essa è collocata, vengono riconosciute ulteriori 8 ore annue.
- Ai dipendenti con familiari portatori di handicap certificato, conviventi e/o a carico, viene riconosciuto un ulteriore monte ore di permessi retribuiti pari a 25 ore annue per necessità di accompagnamento degli stessi a visite mediche o analisi cliniche, supportate da apposito giustificativo rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria, o per altre comprovate esigenze che le aziende valuteranno caso per caso.
- In caso di testimonianze giudiziali, a fronte della relativa attestazione, sono riconosciuti permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario al dipendente interessato per rendere la testimonianza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Gruppo ICBPI

Per le OO.SS.

Maurizio Spina
 Stefano Miccica
 Daniela Chiappari
 Tiffani
 Silvio Poley
 Licio Miletto
 Alina Bonas
 Santo Antonio
 Corrado
 Angelo Pessu
 Carmine Volcano
 Paolo Colaneri